



COMUNE DI
VALENZA

Deliberazione n. 12

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

Il giorno 26 APRILE 2022, alle ore 20:50

si è riunito il Consiglio Comunale di Valenza in adunanza ordinaria di 1ª convocazione, in modalità mista tramite l'applicativo Consigli Cloud, ai sensi dell'art.46 bis del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e in presenza, presso la Sala delle Adunanze sita nella Casa Comunale

Nelle persone dei Signori:

Sindaco

ODDONE MAURIZIO

Pres.	Ass.
X	

CONSIGLIERI

**BALLERINI LUCA
BARBI LAURA
BISSACCO MARCO
BOCCARDI DANIELE
CAPUZZO GUIDO
COMETTI TANIA
COSTA ARIANNA
DALLOCO ANNNALISA**

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Consiglieri

**DEANGELIS ALESSANDRO
DI CARMELO SALVATORE
GATTI GIUSEPPE
GRIVA MARIA MADDALENA
LANZA ALBERTO
MIAKIEVA VICTORIA
SPINELLI ANGELO
VARONA DAVIDE**

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, la quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Spinelli il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica:

Parere: favorevole

La Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Monocchio Lorenza

in ordine alla regolarità contabile:

Parere: favorevole

La Dirigente del Settore Finanziario: Dott.ssa Monocchio Lorenza

Illustra l'oggetto l'Assessore alle Finanze Luca Merlino.

Sull'argomento intervengono i Consiglieri Varona e Deangelis

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1 commi 738 e 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, a norma dell'articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*;

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

RILEVATA l'utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

VISTO il Regolamento I.U.C. – Componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, (di seguito Regolamento Comunale), e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 70 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2008, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTI gli articoli 1 commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 che hanno apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;

CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto precedente all'interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti così come aggiornata, a seguito dell'abrogazione della potestà dei Comuni di provvedere all'assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento tributario in simili circostanze;

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 2021 avente ad oggetto: *"D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni;

VISTO che alla luce dell'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 sono stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale, e dunque si rende opportuno modificare la disciplina relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all'esclusione delle utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta dall'articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodata d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);

OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, il termine per dichiarare la scelta di avvalersi di tale facoltà;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

PRESO ATTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze acquisita nella medesima seduta, è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte dei Comuni al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO tuttavia che con l'art. 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al 31 maggio 2022;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”*;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere del Collegio dei revisori dei Conti, prot. n. 7049 in data 04.04.2022, secondo quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 (applicazione dei propri tributi), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come risultante dall’Allegato B) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la Commissione competente ha esaminato la presente bozza di Regolamento in data 20.04.2022;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dalla Dirigente del Settore Finanziario;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i., alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- La legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- Il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli nr.17 resi per appello nominale e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (Tari), nella versione di cui all’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. DI DARE ATTO:

- del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 (applicazione dei propri tributi), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, acquisito al protocollo n. 7049 del 04.04.2022 come risultante dall'Allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 6, del vigente Statuto comunale il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
- che il presente regolamento , ad intervenuta esecutività sarà pubblicato, a cura del competente Settore Finanziario, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello disposizioni generali, sottosezione di secondo livello atti generali, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
- che il presente regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, in base a quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2002, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.31.2001, n. 448, e che per la regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti regolamenti.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Angelo SPINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 04.05 2022 per gg. 15

Valenza, 04.05.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

La presente Deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Valenza,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI